

6

P E R

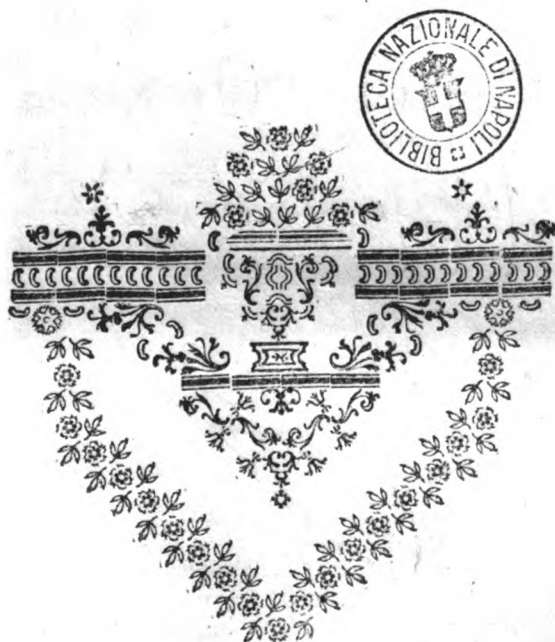
Giuseppe, e Gaspare d'Antuono

C O N T R O

D. Matteo di Rifi

C O M M E S S A R I O

*Il Signor Giudice della G. C. della Vicaria
Civile D. Saverio d' Andrea.*



Presso lo Scrivano
Tommaso Monteforte.

Р Е Ш

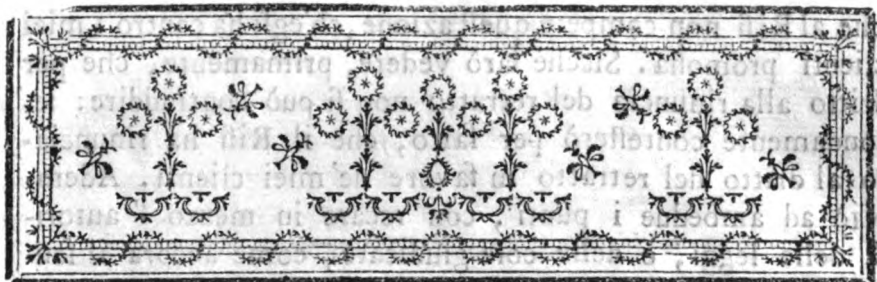
Собрание членов

О Т В Е

Т О

О Т В Е

Собрание членов



Litigano nella G. C. della Vicaria i Fratelli Giuseppe, e Gaspare d'Antuono con D. Matteo di Risi, gli uni, e l'altro della Città di Lettere. D. Matteo è l'attore, i Fratelli d'Antuono sono i rei. Il motivo della lite è un territorio di moggia due campese, e seminatorio nel luogo detto *la marina* in pertinenza della istessa Città. Di questo territorio sono in possesso i Fratelli d'Antuono per titolo di compra, che a undici Gennaio 1771. per ducati 450. acquistarono da D. Francesco Maria Rocco di Castellammare: confina il medesimo coi fondi di D. Leonardo Fusco, e quelli di D. Matteo di Risi dalla parte di occidente, coi beni della Reverenda Mensa Vescovile di detta Città dal mezzo idr., e con gli altri beni di detto D. Francesco Rocco dal lato di oriente; e colla strada vicinale da settentrione. Ora D. Matteo pretende entrare per ragione di vicinanza il sopra indicato territorio, nella cui vendita asserisce non essere stato formalmente denunciato; a qual' effetto, egli fin dall'anno 1782. nel mese di Novembre, dopo il giro pressochè di anni nove, si trova averne fatta la richiesta, con deposito del prezzo erogato, prima nella Corte di Lettere; e quindi ha proseguito la stessa dimanda nella G. C. della Vicaria, dove a ricorso dei Fratelli d'Antuono oggi la causa pende, e deve decidere; non che l'attore ha allegato. All'incontro i Fratelli d'Antuono sostengono ad esclusione della perizione del Risi, che la sua azione non può reggere, in conto alcuno per essersi da lui già represso formalmente rinunziato. Io, che difendo le ragioni di costoro, procurerò con irrefragabili argomenti dimostrare, che

che al Risi non compete quest'azione, ch'egli ha contro i miei clienti promossa. Sicchè farò vedere, primamente, che per dritto alla rinuncia del retratto non si può contraddire: secondamente contesterò per fatto, che il Risi ha rinunciato al dritto del retratto in favore de' miei clienti. Adempirò ad ambedue i punti, con recare in mezzo l'autorità delle leggi, e delle cose giudicate, come ancora il senso comune degl' Interpreti.

§. I.

Si dimostra, che non si può venire contro alla rinuncia in qualunque maniera fatta al dritto del retratto.

LA rinuncia del dritto del congruo fatta dal vicino, senza verun' atto solenne, che l' accompagni, può riguardarsi per molti aspetti: può riguardarsi fatta da lui al venditore, che stragiudizialmente lo richiede, se voglia avvalersene: può riguardarsi fatta al compratore, che simili officj col vicino passa.

I Dottori esaminando la rinuncia considerata per lo primo aspetto, si sono tra loro scissi in due partiti opposti. Alcuni hanno tenuto, che non ostante tal rinuncia possa tuttavia il vicino pretendere il retratto. Su due ragioni hanno fondata la loro opinione; hanno detto, che si fatta rinuncia sia personale; che perciò non debba giovare al compratore: hanno detto, ch'ella non sia vestita della forma che richiede la costituzione *fancipus*, cioè doversi la rinuncia fare precedente giudiziaria denuncia. Altri poi hanno sostenuto il contrario, osservando, che le sopra recate ragioni non reggono a martello in conto veruno. Imperciocchè in quanto alla prima, hanno riflettuto, che la rinuncia fatta al venditore non può dirsi personale, ma sì bene reale: Intesi il vicino qualora ceda al suo dritto di prelazione, essendo richiesto dal venditore, se voglia egli nella vendita essere ad altri preferito, non fa, che dare la facoltà libera al venditore di poter a chi piace il fondo vendere, e con questo il vicino viene a dichia-

ra-

rare estinto ogni dritto , che per ragione di vicinità sul fondo in concorrenza de' non vicini rappresentava . In quanto poi alla seconda ragione, essa viene confutata dalle parole medesime della Costituzione *fancimus* , la quale ordina al venditore, che *non ante liceat ei alienare, quam denuntiaverit illis, quos vocavimus per ordinem in jus Proromeseos*. Volendo dunque la costituzione la denuncia, che altro non importa, che la sola notizia della deliberazione presa dal venditore di distrarre il fondo, è temeraria cosa asserire, che colla denuncia debba accompagnarsi formalità giudiziaria, e così precedere la rinuncia, per esser questa valida. La denuncia per atto giudiziale è stata introdotta per cautela de' compratori, ma non già, perchè si fosse mai creduta requisito necessario per la sua validità. Secondo l'opinione di costoro hanno tenuto due nostri Scrittori, che nella materia di congruo sono presso noi saliti in sommo grado di autorità, cioè che i loro sentimenti si venerano, laddove le leggi non abbiano determinata cosa veruna, uno è Matteo degli Afflitti, l'altro è Prospero Rendella, amendue anno questo punto esaminato, e discusso: quegli nel suo trattato *de jure Proromeseos* §. 2. num. 13.: questi anche nel trattato *de jure Proromeseos* Præm. in princ. num. 66., e concordemente hanno conchiuso per la validità di tal rinuncia.

Considerata poi la quistione per lo secondo aspetto; cioè se la rinuncia regga, ogni qualvolta fatta ella sia stragiudizialmente dal vicino stragiudizialmente denunciante, non troviamo, che il secondo ostacolo, che nel primo caso hanno opposto alcuni Dottori, e da noi con autorità di altri, e colle ragioni insieme abbiamo rimosso; vale a dire, che per la sussistenza della rinuncia dovea antecedere la denunciazione giudiziaria. Sicchè senza più trattenerci nella discussione del medesimo, che poco fa si trova già esaminato, procuriamo di rassodare la verità, che noi poniamo, che sta per la validità di tal rinuncia. Eccone le ragioni. Il vicino quando non è denunciato dal venditore, egli può fra il decennio sperimentare l'azione del retratto; e l'azione, come ogni altro dritto è nel suo patrimonio *Leg. 49. ff. de verb. signif. Bonorum appellatio aut naturalis, aut civilis est: naturaliter bona ex eo dicuntur,*

zur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse. In bonis autem nostris computari sciendum est, non solum, quæ dominis nostri sunt, sed & si bona fide a nobis possideantur, vel superficiaria sint. Æque bonis adnumerabitur, etiam si quid est in actionibus, perusionibus, persecutionibus: nam hæc omnia in bonis esse videntur. Ma cia-scheduno può rinunciare al suo dritto per la leg. 29. Cod. de Pactis. di cui le parole sono: Si quis in conscribendo instrumenta sese confessus fuerit non usurum fori præscriptione propter cingulum militiæ suæ, vel dignitatis, vel etiam Sacerdotis prerogativam, licet antea dubitabatur, si oporteret eandem scripturam tenere: & eum qui hoc pactus est, non debere adversus suam conventionem venire, vel licentiam ei præstare, discedere quidem ab scriptura, suo autem jure uti, sancimus, nemini licere adversa pacta sua venire, & contrabentes decipere: si enim & ipso Prætoris Edicto, pacta conventa, quæ neque contra leges, neque dolo malo inita sunt, omnimodo observanda sunt: quare, & in hac causa pacta non valeant cum alia sit regula juris antiqui, omnes licentiam habere his, quæ pro se introducta sunt rinunciare? Omnes itaque Judices nostri hoc in litibus observent: & hujusmodi observatio, & ad pedaneos judices, & ad compromissarios, & arbitros electos perveniat: scituri, quod si neglexerint, etiam litem suam facere intelligantur. E la rinuncia non richiedendo nessuna sollemnità, senza sollemnità può la medesima effettuarsi. Dunque per legge la rinuncia stragiudiziale deve avere il suo valore.

In fatti essendo questo punto nel 1585. discusso nel Sacro Consiglio in grado di gravame dal decreto della Vicaria, dalla quale a tenore di quanto dicevasi fu deciso nella causa di Felice Filippo appellante contro Giovanni Matteo Modugno, il Sacro Consiglio confermò il decreto della Vicaria, come rapporta Carlo Antonio de Rosa nella Glossografia alle consuetudine Napoletana si quis emit num. 105. Alla decisione del Sacro Consiglio si uniforma di sentimento Tiraquello de retractu num. 10. gl. 9. num. 126. & seqq. Vi si sottoscrive ancora il detto Regente de Rosa nella citata Glossografia alle dette consuetudini, il quale nel luogo citato così scrive. Quod si extra Neapolim emptor oretenus denunciavit vicino, quod

volebat emere, & vicinus respondit nolle uti retractu, postea facta emptione vicinus caput molestare emptorem, allegando nullitatem denunciationis, infirmam scientiam, et etiam, quia jus congrui non competit, nisi venditione perfecta, tradita possessione, soluto pretio, vel habita fide de illa, an habeat locum jus congrui? Dicas non habere, quia hoc casu negotium non stat in finibus simplicis denunciationis ex persona emptoris, sed transiit ulterius ad renunciationem congrui ex persona vicini, qui repellitur non ex denunciatione emptoris, sed ex propria renunciatione, si enim denunciatus tacuisset, haberent locum allegata per eum, tacuit, quia sciebat jus suum durare, sed quia transiit ulterius renunciando, merito ex suo facto erit exclusus. Scientia enim legitima requiritur ad finem commonefaciendi vicinum deliberantem, dubitantem, an velit jus congrui, sed ubi vicinus ultro est progressus, & renunciat frustra tractamus de qualitatibus, ubi cessat subjectum, quæ renunciatio jam nullam requirat scripturam, & possit fieri etiam juri de futuro, maxime parte presente, & nondum emptione facta,

E questo sentimento non solo si ha per vero, qualora la rinuncia sia concepita in termini precisi, e chiari, ma ben anche si estende dal citato *Firmano*, *Rosentalio*, ed altri, alle rinunce fatte con termini generali; e tal opinione il Cardinale de Luca disc. 77. de *servitutibus* num. 2., non ostante che faceva contro la causa, ch' egli difendeva, pure non lasciò di confessare essere la comune. Sicchè non occorre dubitare, che per dritto, per autorità di cose giudicate, e per sentimento de' più accreditati Dottori la rinuncia al dritto del congruo fatta dal vicino al compratore stragiudizialmente sia valida.

Ma contro un fatto assistito dalle leggi, non è lecito giammai venire, ed oppugnarlo, come ricavasi dalla trascritta legge si quis in conscribendo 29. Cod. de *pactis*. Dunque alla rinuncia fatta dal vicino al compratore per lo dritto di congruo, il vicino non può controvvenire. Avendo già provato il primo de' miei affunti propostimi, conviene, che ora faccia passaggio al secondo.

D. Matteo di Risi richiesto dai fratelli d' Antuono , s' egli voleva esser preferito nella compra del fondo in controversia , a favore dei sudetti fratelli rinunciò mediante prezzo, che costoro gli pagarono.

Costa dagli atti compilati in termine per parte dei fratelli d'Antuono, che dopo essersi fatta da loro la compra del territorio in quistione, essi ne fecero consapevole D. Matteo, se mai egli voleva cedere a' medesimi ogni ragione di prelazione, che a motivo di vicinità potevagli forse spettare, e D. Matteo volentieri alle loro inchieste condiscese, non per principio di liberalità, ma sibbene a causa onerosa per gli fratelli di Antuono, avendo con questi convenuto rinunciare, e cedere qualunque sua pretesione sul territorio controvertito; purchè essi a lui davano il prezzo di tal cessione *fol. 8. 37. & seq.*

In fatti i fratelli d' Antuono, siccome dagli atti medesimi nei detti fogli apparisce, cominciarono a pagare parte del prezzo convenuto; ed in diverse volte successivamente altre partite pagarono, cosicchè l'intera somma al Risi sborsata in contanti in più, e varie volte, ascese a ducati 32., oltre ad un tomolo di grano, cioè ducati 14. e carlini 4. in una volta in moneta d' argento di carlini dodici *fol. 8.*, altri ducati dieci altra volta; e ducati otto altra volta *fol. 37. & seq.*

Costa altresì dagli atti suddetti, che D. Matteo conoscendo la propensione grande de' fratelli d' Antuono per godere l'acquisto del territorio suddetto con sicurezza, essere per essi assai grande, voleva profittare dell' occasione, per la qual cosa non veniva mai a stringere per la sollemnità della scrittura della cessione, che avea tante volte promessa fare per loro cautela, e fatta l'avea, ed ora sotto un pretesto, ed ora sotto un altro menava a lungo l'affare, non ostante, che per parte dei fratelli d' Antuono non si fosse mai lasciato di attendere, ed assistere per l' adempimento della scrittura espressa.

I con-

I conti, che si avea fatti D. Matteo quanto erano per lui vantaggiosi, altrettanto doveano essere di aggravio ai fratelli d'Antuono. Oltre alle somme in contanti in diverse partite pagategli, ed oltre ancora al tomolo di grano, che costituivano insieme l'equivalente del convenuto con lui a motivo della suddetta rinuncia loro fatta, avea esser si i suoi desiderj più oltre, e ne voleva esser pago. Era egli debitore dei fratelli d'Antuono in capitale di ducati 25. con suoi interessi a causa d'impronto fol. 64. Ora D. Matteo voleva anche bonificare questo capitale colle terzi, e così poi stipulare la scrittura della suddetta rinuncia. Da questo fatto ben si rileva il senso delle due fedì esibite negli atti, ambedue fatte dall'istesso Notar Antonio de Conderio, e si legge una al fol. 8., e l'altra si legge al fol. 10., da quali paiono, che tra loro contraddicono, perchè nella prima si dice dal detto Notar che Matteo si risoverte ducati quattordici e carlini quattro dagli Antuono, e si compromise di rinunciare al detto retratto in beneficio di essi, e nell'altra si porta, ch'essendo egli andato ad offerire ducati settanta a D. Matteo in nome degli Antuono, affinchè avesse fatta la cautela in beneficio di loro, il medesimo non volle acconsentire. Ma le dette fedì tra loro si accordano. Imperciocchè fino a che D. Matteo era sotto della religiosità dell'osservanza del convenuto, si contentava di venire alla cautela, purchè i fratelli d'Antuono avessero abbinato al prezzo tra essi definito; ma subito che tollono soddisfecero la loro obbligazione, cominciò D. Matteo a stendere più in là le sue voglie, cosicchè gli astrinse allo sborso della somma descritta. Indi neppure fatto di questa voleva, altre ricompense contro ogni dovere. Ed uno come la fede dal Notaro esibita da i fratelli d'Antuono, che riguardando il tempo prima dell'introduzione della lite dichiara la cosa di una maniera, da quale avendo preso l'altro aspetto, dopo la lite cominciata, da loro costui poi centralita fede esibita dal Riti viene in altro modo rapportata, mostrando al tempo dopo introdotto il giudizio di fol. 64. ora Perlocchè anche dalla fede suddetta fatta da persone della cui testimonianza l'avversario si è avvaluto, viene di nuovo loroarsi, quanto nel terminare è provato in parte dei fratelli d'Antuono.

Nè

Nè la pruova, che da costoro in termine si è fatta, si è resa punto vacillante colla repulsa, che si è procurata fare da D. Matteo di Risi. Imperciocchè i testimonj esaminati ad istanza del Risi non sono, nè concludenti, nè senza eccezione: non sono concludenti, poichè assegnano per causa di scienza la sola qualità di cittadino, per dir che sapevano, che Domenico Cannavacciuolo era commensale, ed operario dei fratelli d' Antuono, e per lo stesso principio dicono sapere, che Gio: del Sorbo era stupido, non individuando fatti, donde tali cose avevano conosciuto. Non sono fuora di eccezione a motivo, che altri attestano, che le cose riguardanti il primo non istanno così, come essi hanno detto, e vi sono anche Medici, che smentiscono quello, che appongono al Sorbo *fol. 62. 63.*

Avendo già posto in chiaro la verità del fatto, secondo la posizione de' miei clienti, non occorre, che ci brighiamo a far vedere l'inverosimiglianza, ed insuffistenza di quanto si è provato dalla parte contraria; atteso tutt' i testimonj da lei prodotti sono stati validamente repulsi in termine dai fratelli d' Antuono *fol. 49. & seqq.*; che perciò altr' ora non occorre, che venire alla conclusione di questa scrittura.

CONCLUSIONE.

Poichè si è provato nel primo §., che la rinuncia fatta stragiudizialmente colla denuncia stragiudiziale, che il compratore faccia al vicino, dandoli parte della compra da lui fatta, è valida per dritto; e nel secondo §. si è dimostrato, che i fratelli d' Antuono avendo denunciato stragiudizialmente la compra del territorio controvertito a D. Matteo di Risi, e questi mediante prezzo vi rinunciò a loro beneficio; seguita perciò che i fratelli d' Antuono non debbano essere nella pacifica possessione di esso territorio molestati da D. Matteo di Risi. Londe egline affidati alla giustizia della Gi. C. della Vicaria sono sicuri di essere assoluti dalla pretesione del Risi. Così sperano.

Cetera suppleat &c.

Napoli 12. Settembre 1783.

Salvadore d' Amore.